

DOTTRINA

In onore del prof. Joaquín Llobell

Il 20 maggio 2021 si è tenuto presso la Pontificia Università della Santa Croce un Atto accademico in occasione del settantesimo genetliaco del prof. Joaquín Llobell. Oltre alle parole di ringraziamento dell'interessato, si presentarono tre relazioni su temi processuali. La professoressa Geraldina Boni, dell'Università di Bologna, espose il pensiero di Llobell sulla tutela dei diritti nell'ambito del processo penale e due discepoli del maestro omaggiato dissertarono su temi specifici a lui specialmente cari: Massimo del Pozzo, Ordinario di diritto costituzionale canonico presso la Santa Croce, presentò i principi del giusto processo e Carlos Morán, Decano della Rota spagnola riferì sulla ricerca della verità nei processi di nullità matrimoniale. «Ius Ecclesiae» è lieta di ospitare questi contributi, partecipando in questo modo agli onori offerti a chi, oltre che prestigioso docente della Università della Santa Croce, è stato il primo Segretario della Rivista e il secondo Direttore, dal 2002 al 2016.

LA TUTELA DEI DIRITTI
E IL GIUDIZIO PENALE NELLA CHIESA

THE PROTECTION OF RIGHTS
AND PENAL JUDGMENT IN THE CHURCH

GERALDINA BONI

RIASSUNTO · Nel saggio viene ripercorsa sinteticamente l'evoluzione dell'ampia riflessione giuridica dell'autorevole canonista Joaquín Llobell in materia di giudizio penale e diritto al giusto processo. Da essa traspaiono, oltre alla

ABSTRACT · The essay briefly retraces the development of authoritative Canon law scholar Joaquín Llobell's broad juridical reflection about the penal process and the right to due process. In addition to the Author's depth of thought,

geraldina.boni@unibo.it, Ordinario di Diritto canonico, di Diritto ecclesiastico e di Storia del diritto canonico, Università di Bologna, IT.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

profondità, raffinatezza e acutezza del pensiero dell'Autore, la sua lucida capacità di comprendere le esigenze via via emergenti dalla realtà ecclesiale e la sua appassionata aspirazione a contribuire al *bonum commune Ecclesiae*.

PAROLE CHIAVE · Giusto processo, Procedura giudiziaria, Procedura amministrativa, Tutela dei diritti, Diritto di difesa, Presunzione di innocenza.

refinement and sharpness, it reveals his ability to lucidly comprehend the needs that from time to time emerge from ecclesial reality, as well as his passionate desire to contribute to the *bonum commune Ecclesiae*.

KEYWORDS · Due process, Judicial procedure, Administrative procedure, Protection of rights, Right to defense, Presumption of innocence.

SOMMARIO: 1. Un pensiero in movimento. – 2. Il diritto al giusto processo giudiziale. – 3. Il 'decalogo' dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*. – 4. Gli inaspettati cambiamenti della realtà ecclesiale. – 5. Procedura extragiudiziale e giusto processo. – 6. Dentro le procedure amministrative. – 7. La lezione di un canonista e il futuro del giudizio penale nella Chiesa.

1. UN PENSIERO IN MOVIMENTO

SEGUIRE lo sviluppo del pensiero in materia di giudizio penale canonico attraverso la produzione scientifica di Joaquín Llobell consente di vedere dipinto, con le pennellate suggestive e sempre tecnicamente precise che solo la mano di un indiscusso Maestro sa tracciare, un quadro esaustivo dell'evoluzione dell'ordinamento canonico al riguardo negli ultimi trent'anni almeno. Un itinerario, invero, non raramente tortuoso e tribolato, oltre che *in fine velocior* per le tremende contingenze, universalmente note, che la Chiesa ha dovuto affrontare, a cavallo tra il secondo e il terzo millennio sino ad oggi, specie per debellare la pervasiva piaga degli abusi sessuali: ma la cui integrale comprensione esige una padronanza dell'intero *motus* dipanatosi nei secoli. Non siamo dinanzi, peraltro, a una ricognizione 'neutrale' che si limiti a illustrare le progressive novazioni giuridiche: al contrario, secondo quanto un interprete degno del nome è vocato a svolgere, lo sguardo del canonista si spinge ad esaminare criticamente il dato normativo, ne rileva aspetti positivi e, per converso, segnala i profili problematici insorgenti. E soprattutto non è inerte spettatore, ma si lascia interrogare dai cambiamenti che segnatamente il legislatore supremo imprime allo *ius Ecclesiae*: con quell'*animus*, permeato dalla sincera aspirazione di collaborare all'attingimento della *res iusta*, che dovrebbe appartenere a tutti i cultori del diritto ecclesiale. Non, pertanto, teorizzazioni tanto sofisticate e inappuntabili quanto disincarnate e astratte, ma dissertazioni giuridiche che dal *bonum commune Ecclesiae* sono interpellate e dallo stesso mai distolgono un'attenzione premurosa e in alcun momento asetticamente distante. Quello che conta, qui in particolare, è che, proprio mediante il processo – «binario di scorrimento», secondo Paolo

VI,¹ al quale quasi *ab immemorabili* diverse civiltà si sono affidate per sorreggere la debolezza dell'uomo cui spetta l'immane compito di *iudicare* – ma, come si vedrà, non solo, la Chiesa possa arrivare a un *giudizio giusto*:² nel quale si veicoli e si riversi, con una certezza umanamente sufficiente, quella verità, non cancellabile né in alcun modo negoziabile, che rifulge nella sua pienezza *in mente Dei*.

Stante dunque questa premessa e seguendo una traiettoria tendenzialmente cronologica, come d'altronde consentaneo a un percorso personale di sedimentazione e maturazione, sia consentito, in via euristica, sceverare due macrofasi nello svolgimento del pensiero dell'Autore: con l'intermezzo di una pausa di riflessione che dall'una convoglia all'altra senza drastiche cesure. Attraverso esse mi pare venga scolpito icasticamente il graduale consolidarsi di quell'*habitus* caratteristico contrassegnante la sua tempra di studioso volto al fine che ho concisamente tratteggiato.

2. IL DIRITTO AL GIUSTO PROCESSO GIUDIZIALE

Quanto al primo stadio, aurorale unicamente nel senso che rappresenta il precipitato dell'analisi, di notevolissima finezza, dell'esperienza processuale penale conseguita nella Chiesa, specie negli anni susseguenti al Concilio Vaticano II, il saggio forse più impegnativo che ne condensa la sostanza è quello edito nel volume intitolato *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*.³ Tale sostanza, invero, si desume in maniera palmare dalla frase dell'*incipit* collegata e da coniugarsi con quella finale, le quali incastano non solo il punto di partenza ma, a lungo, anche la stella polare che ha pilotato Joaquín Llobell nelle sue indagini. Così, in apertura del suddetto saggio, l'Autore esplicita con perentorietà «la convinzione che il raggiungimento della giustizia nel singolo caso penale controverso si ottenga prevalentemente con l'esercizio della potestà giudiziaria, e che tale potestà debba conformare il proprio operato al diritto all'equo processo e alle sue esigenze

¹ L'espressione, come noto, è di PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 1978, «Acta Apostolicae Sedis» LXX (1978), p. 182.

² Su giudizio e processo mi sono ampiamente soffermata in G. BONI, *Il diritto del fedele al giudizio* (can. 221, § 1 C.I.C.): *verità e salus animarum*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, Parte prima: *i principi*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007, p. 101 ss., sintetizzando ampiamente la dottrina al riguardo. Mi permetto l'autocitazione essenzialmente per due motivi: sia perché il saggio, nel suo sviluppo, era largamente tributario della speculazione di Joaquín Llobell, sia perché in esso si ritrovano menzionati i principali contributi di diritto processuale canonico sino ad allora pubblicati (quanto meno in Italia).

³ Cfr. *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Milano, Giuffrè, 2005.

naturali, formalizzate dallo “*ius gentium*”»: ⁴ per poi nell’epilogo della sua investigazione, e proprio in virtù di quanto in essa focalizzato, ribadire con toni categorici: «Il processo giudiziario, il diritto all’equo processo, si dimostra quindi il mezzo più efficace che la cultura umana, anche con l’aiuto della luce della fede, offre alla comunità e all’autorità per ottenere il contemperamento tra gli interessi lesi del singolo e della società, e i diritti dell’imputato in ambito penale». ⁵ Il diritto all’equo processo, pertanto, conquista tra le più gloriose della civiltà giuridica umana, si sovrappone potenzialmente, in una coincidenza pressoché del tutto calzante, con il processo giudiziario, tanto che il binomio virtualmente assurge quasi a una specular sinonimia.

Nell’articolo sono quindi delucidati quei presupposti in presenza dei quali il giudizio, salvaguardando la persona accusata, può, con mezzi adeguati, mirare alla certezza morale quanto all’accertamento della verità, meta ultima da perseguire: una meta certo impervia ma giammai rinunciabile, componendo altresì simultaneamente il bene comune e i diritti dell’imputato. La discettazione, muovendo dalla distinzione tralatizia, sovente fraintesa ed esasperata, ⁶ tra principio accusatorio e principio inquisitorio, nell’ossequio di quello intrascredibile del *favor rei* ovvero altresì della presunzione d’innocenza, si diffonde, oltre che sulle cadenze in cui si articola il rispetto del diritto di difesa, sull’indipendenza e terzietà del tribunale e la stabilità nell’ufficio di giudice, per trascorrere sulla pubblicità dell’accusa e il diritto dell’accusato di produrre prove a suo favore in un sistema di uguaglianza fra le parti e di contraddittorio, nonché sull’immediatezza, da un lato, ed i limiti del processo scritto, ma anche i suoi vantaggi, dall’altro. Llobell s’inoltra, in seguito, sull’istruttoria *ex officio*, sulla libera valutazione delle prove, sul conseguimento della certezza morale e l’imprescindibile presenza della motivazione del provvedimento, per infine approdare al diritto al doppio grado di giurisdizione ed alla possibilità di giungere celermente al giudicato senza estenuanti ed esiziali ritardi.

Sono, tutti, gangli giuridici di enorme densità, e l’abilità del canonista si esplica nel ritagliarli, con lama affilatissima e che nulla concede al superfluo, nel loro contenuto identificante: il quale, però, così circoscritto, effetto poi di una secolare decantazione, non può essere corrosivo a costo di travolgere quell’equo processo che va invece preservato ed anzi sempre più tonificato anche nella Chiesa, stanti altresì i fondamenti metafisici e teologici, nonché i risvolti ecclesiali. ⁷ L’immagine in particolare del giudizio penale scaturente

⁴ J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell’imputato: il diritto all’equo processo*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*, cit., p. 65.

⁵ Ivi, p. 143.

⁶ Cfr. ivi, pp. 110-111.

⁷ Particolarmente utili per una comprensione più piena del pensiero dell’Autore mi sembrano i saggi di J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, «Il diritto ecclesiastico» CVII (1996), I, pp. 125-143; ID., *Pubblico e privato: elementi*

dall'incastro di tutte le tessere del mosaico è quella che si offre alla Chiesa come il traguardo da ottenere: foggato dall'Autore senza utopistiche mitizzazioni, e dunque senza timore di manifestare con *parresia* perplessità e obiezioni su certe norme o prassi canoniche (ad esempio la nomina di giudici delegati deputati *ad casum*, l'eccezione al diritto di conoscere l'identità del denunciante, talune restrizioni quanto all'intervento ed alle attività degli avvocati ecc.) che ne ostacolano il raggiungimento.

Per contro, si tratta di un traguardo che la Chiesa non può fallire: anzitutto, *intra Ecclesiam*, per essere obbediente al mandato del suo Fondatore nella pulsione verso quella *veritas* che è Cristo stesso. Ma anche, *extra Ecclesiam*, affinché la Sposa di Cristo assurga a *speculum iustitiae* di fronte agli ordinamenti secolari, come la voce dei sommi Pontefici, specie quella di Giovanni Paolo II, ha proclamato:⁸ non potendo affrancarsi dalla tutela dei diritti cui si sollecitano e pungolano le autorità statuali ed internazionali, a scapito, altrimenti, della coerenza della sua testimonianza. Con questo non si offusca la specificità della lesione penalmente rilevante dei precipi interessi ecclesiali e la singolarità della reazione canonica, non del tutto riducibili alle logiche animanti le società politiche: anzi, delle peculiarità penalistiche intrinsecamente ecclesiali, per così dire, ma insieme di quelle che indelebilmente caratterizzano l'intero ordinamento canonico – sulle quali Llobell si sofferma abbondantemente⁹ – il cultore del diritto processuale si fa responsabilmente carico. Senza tuttavia che quest'atipicità, traducentesi qui, tra l'altro – oltre che, in generale, nell'unitarietà del potere negli uffici con potestà ordinaria propria¹⁰ –, nella riparazione dello scandalo e della giustizia essenzialmente tramite il pentimento e il ravvedimento dell'imputato (la cui accettazione

di comunione nel processo canonico, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, pp. 47-84; ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C. J. Errázuriz M., L. Navarro, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 269-300; ID., *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J. J. Conn, L. Sabbarese, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2005, pp. 507-522.

⁸ Cfr. quanto riferisce J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 139 ss.; ID., *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, cit., p. 47 ss.

⁹ Cfr. quanto l'Autore efficacemente illustra in ID., *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2000, p. 504, circa, ad esempio, l'applicazione canonica del principio del 'giudice naturale' e del diritto al doppio grado di giurisdizione in riferimento alla posizione del vescovo diocesano e del romano Pontefice; ovvero anche alla unitarietà della potestà in riferimento alla separazione della potestà giudiziaria da quella amministrativa a livello degli organi vicari.

¹⁰ Cfr. *infra*.

della punizione è elemento integrante del suo stesso emendamento), nella pena come strumento di comunione, ovvero nella discrezionalità nell'applicazione della pena rimessa prudenzialmente nelle mani del buon pastore proteso alla salvezza del gregge, possa in alcun modo appannare il 'comune denominatore'¹¹ ovvero la matrice condivisa dei capisaldi dell'equo processo medesimo: finendo con ciò col misconoscere la «valenza soteriologica del rispetto dei principi della giustizia naturale»¹² sulla quale anche l'assise conciliare del xx secolo ha insistito con forza.

Il discorso è corredato da illuminanti richiami alle fonti bibliche, segnatamente neotestamentarie, patristiche e della scolastica classica accortamente filtrate attraverso gli occhiali del sottile processualista. Il quale poi con disinvoltura evoca, in maniera mai pleonastica, lo *ius vetus* e la canonistica medievale e moderna, e spazia nell'intero 'patrimonio processualistico', pure in quello di ascendenza secolare: ostendendo come l'ignoranza al riguardo renderebbe il ragionamento mutilo. Il procedere argomentativo si nutre, d'altro canto, degli insegnamenti specie pontifici che hanno, soprattutto in alcuni momenti topici, rischiarato l'orizzonte, dissolvendo le nebbie che si erano addensate.

Inoltre, come accennato, si disvelano gli ancoraggi di quello che gli anglosassoni denominano *due process law* nello *ius gentium* ovvero altresì nello *ius commune*, ma al fondo e ontologicamente nella *recta ratio*, nel diritto naturale «di cui la Chiesa è custode».¹³ È tale genesi unitaria a costituire la chiave di volta del giusto processo nella Chiesa: senza paventare diluizioni dell'intrinseco nerbo dello *ius canonicum*, ma corroborandolo, perché la rivelazione soprannaturale non può non poggiarsi sulla natura delle cose.¹⁴ Sono pagine, queste,¹⁵ di un nitore anche epistemologico considerevole che meriterebbero di essere centellate e meditate. Specialmente da parte di chi – a causa di «una sorta di “monofisismo soprannaturale” per cui la legge della Chiesa sarebbe soltanto una *ordinatio fidei*»¹⁶ – mette in crisi il carattere di autentica

¹¹ Cfr. J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 125; ID., *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, «Fidelium iura» VIII (1998), p. 229 ss.

¹² ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 68.

¹³ Ivi, p. 74.

¹⁴ Le citazioni, anche magisteriali, a suffragio sarebbero sovrabbondanti. Ora mi limito a rimandare a J. RATZINGER, *Lectio doctoralis*, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 11-14. Cfr., al riguardo, J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 137.

¹⁵ Ma cfr. anche J. LLOBELL, *Processo canonico ordinario*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, xv, Torino, UTET, 1997, p. 15 ss.; e più ampiamente ID., *Note epistemologiche sul processo canonico*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 274-291.

¹⁶ ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 75.

giuridicità del diritto ecclesiale – «né positivistica né analogica»¹⁷ –: e finisce, così, auto-ghettizzando lo stesso cristianesimo con lo *ius canonicum*,¹⁸ col troncamento del dialogo coi diritti statuali o sovranazionali e quella dialettica tra scienza canonistica e scienza giuridica secolare che solo possono germinare da un'idea basilare univoca del diritto come *ius quia iustum*. Un rapporto bidirezionale e solidale pluricentenario che è stato straordinariamente fertile nei secoli: emblematicamente proprio quanto all'ambito del processo.

3. IL 'DECALOGO' DEI *PRINCIPIA QUAE CODICIS IURIS CANONICI RECOGNITIONEM DIRIGANT*

Il saggio sintetizzato è da abbinare in particolare allo studio, di qualche anno anteriore, sui *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* definiti dal Sinodo dei Vescovi del 1967:¹⁹ i quali, specie il sesto e il settimo (*De ordinanda procedura ad tuenda iura subiectiva*), sono considerati punti di riferimento cruciali²⁰ per misurare la contiguità ed anzi l'ambita immedesimazione dello sviluppo normativo ecclesiale con la giustizia.²¹ In questo studio, certo, l'angolo prospettico si configura notevolmente più esteso, ma esso si pone quale preludio del vaglio nel settore propriamente processual-penalistico. Entrambi – ed altri saggi di questo periodo – sono scritti animati dall'appoggio entusiasta, da parte di Llobell, degli orientamenti consacrati dall'assemblea sinodale e che rispecchiavano perfettamente quell'ideale dell'equo processo plasmato dalla fecondazione e dall'osmosi della tradizione della sapienza giuridica secolare con il pensiero cristiano. Orientamenti trasfusi nella redazione del dettato del *Codex Iuris Canonici*²² – e non solo nel can. 221 sancente l'efficace tutela dei diritti²³ –, oltre che incorporati, sia pur in maniera sfumata, nella sua *Prefazione*:²⁴ ma che, entrato questo in vigo-

¹⁷ ID., *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, cit., p. 262.

¹⁸ Cfr. ID., *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 127.

¹⁹ SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, «Communicationes» I (1969), pp. 77-85. Cfr. J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*, «Ius Ecclesiae» XIX (2007), specialmente p. 63 ss.

²⁰ Si veda quanto J. LLOBELL sintetizzava nella voce *Processo canonico ordinario*, cit., pp. 21-22.

²¹ Cfr. ID., *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., pp. 501-546.

²² Cfr. ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., p. 296 ss.

²³ Cfr. ID., *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, cit., pp. 227-267.

²⁴ Qualificati da GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 18 gennaio 1990, «Acta

re, avrebbero assegnato alla canonistica la mansione di monitorare e sindacare se le attuazioni del medesimo ovvero altresì le successive modifiche normative si mantenessero ad essi conformi ovvero se ne divaricassero; nel tentativo, poi, di congegnare e suggerire migliorie tecniche e affinamenti di procedure in modo che il diritto ecclesiale adempisse sempre più fedelmente l'ambizioso progetto commendatogli nella Chiesa post-conciliare. Insomma, conclude l'Autore nello stesso torno di tempo, «Il diritto all'equo processo giudiziario appare [...] quale il mezzo che la cultura giuridica (secolare ed ecclesiale, sin dalle loro prime manifestazioni, e collegandosi al diritto naturale) considera assolutamente necessario per contemperare il bene comune e i diritti del singolo. [...] Ne deriva la necessità di rispettare fedelmente gli elementi essenziali del processo giudiziale, quali, ad es., la presunzione d'innocenza dell'accusato (nel processo penale o di altra natura), l'indipendenza del tribunale nei confronti dell'autorità che lo ha nominato (indipendenza che richiede abitualmente la stabilità nell'ufficio e un notevole grado di competenza tecnica), la pubblicità delle prove di accusa e il diritto dell'accusato di produrre prove a suo favore in un sistema di uguaglianza con la parte accusante, la motivazione del provvedimento giudiziario e il diritto al doppio grado di giurisdizione (ad impugnare la sentenza di prima istanza). /Detti istituti processuali hanno proprie esigenze essenziali di natura tecnica che non possono essere trascurate, perché, quantunque possano apparire formaliste e, persino, inutili, appartengono così fundamentalmente all'«ecosistema della tutela dei diritti» che danneggiare un istituto comporterebbe la distruzione dell'intero sistema, con gravi conseguenze sulla vita della Chiesa».²⁵

Per quanto qui preme, e proprio su impulso dell'«ottimistica fiducia della Commissione di codificazione»²⁶ e dei Padri sinodali riguardo al processo giudiziario,²⁷ occorre adoperarsi *affinché* in primo luogo esso – ovvero in generale «elemento costitutivo del concetto di diritto soggettivo»²⁸ – si rinsaldasse come modello archetipico per l'inflizione di pene:²⁹ avendo d'altronde la compagine ecclesiale, per lo meno in molti luoghi, capacità,

Apostolicae Sedis» LXXXII (1990), pp. 872-877, n. 3, come una «sorta di decalogo di principi fatti propri dal Legislatore».

²⁵ J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., pp. 521-522.

²⁶ Cfr. «Communicationes» IX (1977), p. 161: «*Redactio canonis talis est ut clare appareat praeferentia legislatoris pro via iudiciali*».

²⁷ J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., p. 533.

²⁸ Ivi, p. 503.

²⁹ Cfr. anche le considerazioni contenute nel saggio, pur non dedicato specificamente al diritto processuale penale, di ID., *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, cit., pp. 79-80.

competenze, perizie e risorse per adottarlo,³⁰ e quindi dovendo anzitutto i preposti alle Chiese particolari sobbarcarsi dell'onere senza trasferirlo alla Santa Sede.³¹ *Affinché*, poi, la via amministrativa, eventualmente e del tutto subordinatamente eletta – magari adducendo gli scogli dell'assetto giudiziario dei diritti nella Chiesa e la 'penuria canonistica'³² –, partecipasse però dei lineamenti essenziali del processo giudiziale medesimo quanto a tutela dei diritti, configurandosi quali «condizioni sostanziali della giustizia del provvedimento punitivo».³³ *Affinché*, da ultimo, non essendo l'autorità ecclesiastica munita del carisma dell'infallibilità, la via amministrativa rimanesse comunque «sottoposta al controllo giudiziario, almeno della legittimità del provvedimento, da parte di un tribunale indipendente».³⁴ Da questo ben radicato 'tripode' si dipartono le esplorazioni processualpenalistiche di questi anni di Joaquín Llobell, ramificate in un ventaglio davvero policromo di saggi, ma tutte ad esso, infine, convergenti. Magnetizzate, cioè, verso una sempre migliore concretizzazione del paradigma del giusto processo quale meccanismo più adatto in vista dell'ostico equilibrio tra interessi lesi e diritti dell'imputato, nell'intima persuasione, suffragata dalle frequenti incursioni nei cicli storici e nelle passate sembianze del giudizio penale della Chiesa, che *omnia tempus habent*: e che il tempo ecclesiale sopraggiunto fosse gravido di promesse da mantenersi.

4. GLI INASPETTATI CAMBIAMENTI DELLA REALTÀ ECCLESIALE

Ma non sempre avviene ciò che ci attendiamo o sembra scontato: e, per esprimerci ancora con aforismi latini, improvvisamente può accadere che *Tempora mutantur* e che, inesorabilmente, *nos et mutamur in illis*: talora davvero in maniera vorticosa e traumatica. Infatti, specie nell'arco del primo decennio del terzo millennio, repentinamente la situazione ecclesiale si è trasformata per l'urgenza sempre più esigente di estirpare il cancro della co-

³⁰ Cfr. ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 143.

³¹ Cfr. ID., *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., p. 545.

³² Cfr. quanto argomenta ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., pp. 298-300.

³³ ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 105.

³⁴ *Ibidem*, essendo, continua l'Autore, «il contenzioso amministrativo "chiave di volta" del sistema della tutela dei diritti». Cfr. ID., *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 211-273, ove si rinviengono un'esauriente presentazione degli elementi essenziali del contenzioso amministrativo, interessantissime considerazioni sulla «diversità fra la mentalità giudiziale e quella amministrativa», oltre che proposte *de iure condendo* circa i tribunali contenzioso-amministrativi.

siddetta 'pedofilia': il quale è tragicamente apparso ben più diffuso e aggressivo di ogni sospetto. Non è ora il caso di rievocare circostanze prossime e remote, colpevoli negligenze interne – anche proprio nella celebrazione di giudizi penali e nell'irrogazione delle dovute sanzioni: Llobell parla addirittura di 'dimenticanza della legge processuale penale'³⁵ – e pressioni esterne, errori del passato e cortocircuiti di attriti ancor oggi sussistenti. Certamente, di fronte all'emergenza del momento il legislatore ecclesiale ha imboccato strade che, al fine di arrivare a una punizione oltremodo rapida e severa dei colpevoli, sono sembrate – sin da subito, e poi sempre più intensamente – comportare una qualche cessione rispetto alle garanzie assicurate dal giusto processo. In particolare – in nome di quella 'tolleranza zero' cui anche lo stesso Papa Francesco ha reiteratamente dichiarato di ispirarsi³⁶ sulle impronte dei suoi predecessori – durante il pontificato di Giovanni Paolo II e, ancor più, di Benedetto XVI, come risaputo, si è avviata una stagione normativa frenetica ed invero un poco scompaginata che ha investito soprattutto la repressione dei cosiddetti *delicta graviora*. Una stagione normativa avviluppata e non scevra da incongruenze – come la non del tutto compiuta pubblicità dei provvedimenti normativi, con le difficoltà a ciò correlate – che non posso ovviamente compendiare ora, essendo tra l'altro ampiamente scandagliata dalla dottrina: da Llobell in primo luogo. E che, si deve con franchezza constatare, ha sorpreso la scienza giuridica, inquietata dinanzi alla progressiva cessione o comunque all'erosione delle garanzie del giusto processo sedimentatesi in quella procedura giudiziaria incardinata anzitutto presso le Chiese particolari verso cui la compagine ecclesiale postconciliare pareva avanzare senza tentennamenti.

Canonistica che peraltro, rinviato almeno momentaneamente lo studio del processo giudiziale penale 'architettato' dal *Codex Iuris Canonici* sulle orme dei richiamati *Principia*, non può che volgersi primariamente se non esclusivamente a tale plesso normativo. E questo sia perché i giudizi penali nella Chiesa concernevano in misura assai consistente *delicta reservata* alla cognizione della Congregazione per la dottrina della fede. Sia perché la comminazione di pene per comportamenti aberranti di chierici in numerosi casi non pareva più ottemperare alle norme incluse nella codificazione, con il moltiplicarsi, in particolare, dell'inflizione della pena perpetua della dimissione dallo stato clericale eludendo, *contra Codicem* (can. 1342 § 2), il processo

³⁵ ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 85; addirittura, talvolta, si rileva una dimenticanza 'istituzionale', dovuta altresì alla segretezza della normativa in passato: cfr. quanto si riferisce in ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, in *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2015, pp. 82-83.

³⁶ Cfr., ad esempio, FRANCESCO, *Discorso ai membri della Pontificia Commissione per la tutela dei minori*, 21 settembre 2017, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va.

giudiziario: il quale ultimo risultava quasi atrofizzato. Sia infine perché il Libro VI della codificazione stessa, *De sanctionibus in Ecclesia*, era oggetto, da tempo risalente già a un incarico commissionato da Benedetto XVI nel 2007 – e probabilmente proprio quale contraccolpo dello *shock* cagionato dall'inefficienza del diritto penale e processuale canonico avverso la pedofilia³⁷ –, di una globale riscrittura per mano del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, la quale sembrava non poter non coinvolgere in qualche modo la procedura penale, e dunque qualche canone (e non marginale) del Libro VII. Tale novella codiciale, d'altronde, si è rivelata assai più ardua del previsto anche e proprio per l'inarrestabile movimento e fluidità dell'impianto normativo afferente alla sfera latamente penale, ovvero comunque concernente la sciagura degli abusi sessuali, di coscienza o di potere, sino agli ultimi provvedimenti in materia di Papa Francesco del 2019. Alla revisione della codificazione la dottrina non ha certo lesinato la sua cooperazione, con le barriere, peraltro, fissate dalla riservatezza degli schemi: ma si conveniva che altre fossero le impellenze dell'ora presente, da affrontare quasi prodromicamente ad ogni riforma del Codice.

Non sta a me dar conto di come, dal *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001 – «norma la cui genesi è stata travagliata (infatti, per modificare l'*Instructio* del 16 marzo 1962 ci son voluti quasi vent'anni dalla promulgazione del codice e tredici da quella della cost. ap. *Pastor bonus*)»³⁸ – si sia giunti, già nell'anno successivo, a stabilire deroghe al medesimo e a concedere facoltà speciali alla Congregazione per la dottrina della fede, fino agli emendamenti al *corpus* normativo con le *Normae de delictis Congregationi pro doctrina fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de graviore delictis* del 21 maggio 2010: ovvero anche alle altre norme speciali di procedura amministrativa penale e disciplinare 'accordate' ad alcune Congregazioni sempre con facoltà di irrogare pene perpetue come la dimissione dallo stato clericale.³⁹ Assemblando il, sia pur segmentato, *collage* se ne evince il dato indubbio che, attraverso questi cambiamenti in specie delle norme processuali del *Motu Proprio* giovanneo-paolino, il diritto penale extracodificiale della Chiesa è inceduto in maniera non affatto ipotizzabile anche solo negli anni Novanta del secolo che abbiamo congedato. Con un risultato che si taglia con nettezza dinanzi ai nostri occhi e che ha persino implicato, a monte, un qualche mutamento nella visione stessa della potestà coattiva della Chiesa oltre che della procedura penale: sempre più concepita e organizzata

³⁷ Cfr. J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 75.

³⁸ ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 138.

³⁹ Mi esonero, eccedendo i limiti di questa trattazione, da una ricostruzione del quadro normativo con precisi riferimenti documentali e rinvio, per tutti, proprio alle opere di Joaquín Llobell.

quasi come accentuata ‘difesa sociale’ a protezione degli interessi lesi delle vittime e della collettività.⁴⁰

Comunque sia e non potendo qui dilungarci in una panoramica sulle norme, come lo stesso Llobell senza alcuna remora ammette, «È un fatto evidente che nella Chiesa si sia verificata una significativa “amministrativizzazione” del processo penale»: ⁴¹ quella via giudiziaria, dunque, enfatizzata quale l’*optimum* cui ambire e, secondo le stesse codificazioni – in maniera ancora più secca da parte del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*⁴² –, da privilegiarsi anche in *Ecclesia* e in cui Llobell aveva calorosamente fatto assegnamento nella sua speculazione scientifica, pareva essersi dimostrata, alla prova pratica, del tutto inidonea a supportare la Chiesa nella sua lotta contro gli abusi sessuali. Simmetricamente i pastori locali, deludendo le aspettative in essi riposte, erano stati largamente inadempienti nell’assolvere le proprie incombenze punitive dinanzi a fattispecie con risvolti delittuosi: determinando la conseguente verticalizzazione romana delle procedure penali.⁴³ Parimenti, su versante parallelo, anche il controllo giudiziario della via amministrativa, originariamente salutato come giammai oblitterabile proprio a scudo e incentivazione dei diritti dei fedeli, pare, come ancora appunterò, avviarsi verso un crepuscolo di primo acchito irreversibile. E tutto questo sembra avvenire nonostante gli allarmi suonati dalla dottrina già alle prime avvisaglie e le tenaci indicazioni all’uopo impartite da molti – come Llobell⁴⁴ – affinché questo *trend* si invertisse, riportando i procedimenti penali entro i binari appropriati. Il procedimento extragiudiziale, regolato dal *Codex Iuris Canonici* sostanzialmente in un solo canone (can. 1720), è divenuto prepotentemente l’attore protagonista della scena nella Chiesa, trattandosi con esso pressoché tutti i casi. Tanto quasi che si era vaticinata una catalizzazione verso questa procedura (o comunque una sua aumentata ‘liberalizzazione’) nella revisione in corso⁴⁵ della codificazione vigente la quale, pur

⁴⁰ Cfr. quanto già osservava nel 2005 J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., pp. 87-88.

⁴¹ ID., *Brevi cenni prodromici sull'“amministrativizzazione” del processo penale canonico*, in *Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantésimo di sacerdozio*, a cura di M. Jędraszewsky, J. Słowiński, Poznań, Ed. Arcidiocesi di Poznań et aliis, 2013, pp. 215-220.

⁴² Come noto, il Codice per la Chiesa latina vieta la procedura amministrativa per le pene perpetue (cfr. can. 1342 § 2) e quello per le Chiese orientali prevede la via giudiziaria anche per la privazione dell’ufficio, per la sospensione *ultra annum*, ecc. (cfr. can. 1402 § 2). Cfr. al proposito le considerazioni di J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., pp. 543-545.

⁴³ Cfr. quanto rilevava ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 91.

⁴⁴ Cfr., ad esempio, *ivi*, p. 93 ss., p. 139 ss.

⁴⁵ Cfr. ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 107.

accantonando i divieti del Codice piano-benedettino,⁴⁶ aveva invece relegato la procedura penale amministrativa in secondo piano, ergendo avvedutamente il requisito, se non delle gravi cause e delle prove certe del delitto del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (can. 1402 § 2), della ricorrenza di *iustae causae* (can. 1342 § 1), e impedendo l'inflizione o dichiarazione di pene perpetue con decreto extragiudiziale (can. 1342 § 2).

5. PROCEDURA EXTRAGIUDIZIALE E GIUSTO PROCESSO

Potevano, queste inaspettate congiunture, segnare una battuta d'arresto nella riflessione di Joaquín Llobell. Per converso, una fase inedita del lavoro canonistico dell'Autore doveva vararsi, la seconda stando alla mia proposta partizione. Una fase, contrariamente a ogni attesa, tutt'altro che di amarezza per consigli rimasti inascoltati,⁴⁷ ovvero di ripiegamento nel vagheggiare ciò che doveva essere e non era stato: ma, ancora una volta e dando prova di una resilienza encomiabile, di indefesso impegno *pro bono Ecclesiae*.

Infatti, al cospetto di queste novellate procedure, l'atteggiamento di Joaquín Llobell non è stato quello di arroccarsi in una strenua difesa dei monolitici pilastri del giusto processo giudiziale, nella loro marmorea quintessenza, ignorando e prescindendo dalle opzioni che, nel frontale impatto con una realtà drammatica, l'autorità ecclesiastica, in specie quella suprema, aveva consapevolmente, e sovente dolorosamente, assunto. Di tale realtà, invece, con le sue contraddizioni, ed anche con il suo tragico fardello di umana fragilità, il canonista sollecito del bene della Chiesa si fa carico. Senza cioè trincerarsi in un'opposizione accanita, alla fine del tutto sterile, dinanzi alla tendenza a preferire la procedura amministrativa a quella giudiziaria⁴⁸ così come dinanzi ai cedimenti delle garanzie processuali, Llobell non ha pronunciato condanne circa il sopravvenuto regresso in ordine alla tutela dei diritti o ha fulminato impassibilmente critiche distruttive. Al contrario la *pars construens* si è subito cementata come il cuore delle sue fatiche speculative: da una parte, intente ad evidenziare quanto ci fosse di apprezzabile perché in armonia con il nocciolo duro del giusto processo. Eppure, dall'altra, senza mai cessare di individuare e di stigmatizzare quanto con esso si rivelasse insanabilmente contrastante: un'abdicazione alla critica, d'altronde,

⁴⁶ Cfr. la sintesi che traccia Id., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, nella Rivista telematica «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 14 (2019), p. 11. Nel saggio citato l'Autore dichiara di avere avuto a disposizione l'ultimo schema del Libro VI, che pone a confronto con gli schemi precedenti, rispettivamente del gennaio e del luglio 2011. Non è questa la sede neppure per sintetizzare le ponderate riflessioni dell'Autore sulla riformanda procedura amministrativa: né per prendere in esame nel dettaglio le opzioni cui il legislatore canonico è infine addivenuto nel 2021.

⁴⁷ Cfr., ancora a titolo di esempio, J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., pp. 134-135.

⁴⁸ Cfr. *ivi*, pp. 100-101.

che renderebbe la scienza giuridica non più degna della sua preclara epopea millenaria e della sua funzione, in *Ecclesia*, di ausilio e, perché no, di monito al legislatore in vista, appunto, del *bonum commune*.

Lo spartiacque è disegnato dal poderoso saggio, suddiviso in due parti e comparso sulla rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini* nel 2012:⁴⁹ esso, a distanza di poco più di un decennio dai primi contributi che ho in precedenza recensito, suggella quella correzione di rotta, se vogliamo usare questa metafora, suscitata dalle vicissitudini convulse degli eventi ecclesiali. Ancora nel 2007, invero, rinfrancato dalla prima allocuzione di Papa Ratzinger alla Rota romana, Llobell era tornato ad esaltare il 'diritto e dovere al processo giudiziale nella Chiesa':⁵⁰ si tratta, quanto in particolare al giudizio penale, di una parentesi, quasi un canto del cigno⁵¹ che già prelude però a un cambio di passo. Non verrà certo sconfessata la «“convinzione personale” (cfr. *Rm* 14, 5) che non può esserci una società giusta in cui non sia operante la potestà giudiziaria, con i suoi elementi essenziali»: ⁵² ma, proprio con riguardo alle turbolente traversie disciplinari sperimentate dalla Chiesa, l'Autore aguzza il suo ingegno per una comprensione maggiormente 'realistica' e 'simpatetica', secondo propriamente l'etimologia del vocabolo.

Come lo stesso ammette proprio nel 2012, egli aveva sospeso temporaneamente la sua elaborazione scientifica sul punto⁵³ in un intervallo di *break* nel quale unicamente «ascoltare, studiare, riflettere..., sul modo di rendere compatibili con le esigenze essenziali del giusto processo alcuni importantissimi provvedimenti normativi di Giovanni Paolo II, promossi dall'allora Card. Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede [...], successivamente confermati e sviluppati da Benedetto XVI, su diverse procedure penali, prevalentemente di natura amministrativa, presso la [Congregazione per la Dottrina della Fede], la Congregazione per l'Evan-gelizzazione dei Popoli [...] e la Congregazione per il Clero [...]». ⁵⁴ Infatti, il «nuovo sistema di procedura penale»⁵⁵ insediatosi faceva vacillare alcune acquisizioni che parevano pacifiche e che in particolare Llobell aveva ferreamente sostenuto. Eppure, proprio per questo, egli si avverte provocato dalla metamorfosi della realtà ecclesiale e da essa si lascia docilmente guidare: rimettendosi con serenità alle determinazioni dei romani Pontefici per mon-

⁴⁹ Cfr. ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, «Archivio giuridico Filippo Serafini» CCXXXII (2012), Prima parte, pp. 165-224; Seconda parte, pp. 293-357.

⁵⁰ Cfr. ID., *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di “agire secondo ragione” nella riflessione ecclesiale*, cit., p. 55.

⁵¹ Cfr. *ivi*, pp. 72-73.

⁵² *Ivi*, p. 58.

⁵³ Cfr. anche ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., pp. 76-77.

⁵⁴ ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., pp. 167-168.

⁵⁵ *Ivi*, p. 168.

dare la Chiesa dalla ‘sporcizia’ che la deturpa, secondo la celebre e vigorosa espressione di Benedetto XVI. Recependo ed onorando lealmente l’invito a quel *sentire cum Ecclesia* nell’accogliere le leggi che il magistero assiduamente caldeggia,⁵⁶ diviene per il canonista non più procrastinabile superare ogni sconcerto iniziale⁵⁷ e volgersi con rinnovato slancio a «capire meglio, *in primis* personalmente, cosa implichi il giusto processo nella Chiesa (in particolare in materia penale e disciplinare), ma anche negli ordinamenti statali».⁵⁸

Pertanto, senza abiurare quanto in passato professato,⁵⁹ egli depone però ogni pregiudizio, anche grazie a un’intelligente ermeneutica di alcuni incisivi precedenti normativi *in Ecclesia* in precedenza sottovalutati e che invece aiutano a proseguire nel viaggio senza soluzione di continuità: così si spiegano i sondaggi e gli *excursus* assai istruttivi su quadranti appunto della normativa canonica sovente non percepiti appieno dalla *communis opinio*, e che in particolare attestano la persuasione già in precedenza acquistata da parte del legislatore canonico che talune procedure amministrative siano sufficienti per garantire la giustizia del provvedimento disciplinare, nel rispetto del diritto di difesa.⁶⁰ Llobell smorza l’assolutezza dell’equiparazione fra processo giudiziale e giusto processo di cui in precedenza era stato paladino, così come l’insostituibilità del diritto al processo giudiziale per proteggere qualsivoglia rapporto giuridico ecclesiale. Egli confluisce quindi con coloro – a capofila dei quali il cardinal Ratzinger sin da quando era prefetto della Congregazione per la dottrina della fede – secondo il cui parere, nell’implementazione, forse troppo meccanica, del sesto e settimo principio direttivo per la revisione del Codice non si fosse soppesata appieno l’effettiva realtà ecclesiale in un ‘mimetismo civilistico’⁶¹ pedissequo allo *specimen* fornito dagli ordinamenti secolari. Si erano quindi allestite tecniche e garanzie non del tutto bilanciate rispetto alla medesima,⁶² rivelatesi poi un impedimento paralizzante, di-

⁵⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota romana*, 21 gennaio 2012, «Acta Apostolicae Sedis» CIV (2012), p. 105.

⁵⁷ Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 169.

⁵⁸ Ivi, p. 168.

⁵⁹ Cfr. ivi, p. 171.

⁶⁰ Cfr. l’*excursus* sulla competenza disciplinare delle Congregazioni nel sistema in particolare della Costituzione Apostolica *Sapientis consilio* del 29 giugno 1908 e nel vigente Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia romana in J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 300 ss. Si veda anche ID., *Brevi cenni prodromici sull’“amministrativizzazione” del processo penale canonico*, cit., p. 218 ss., ove ancora si sofferma sulla «complessa tensione fra la separazione e l’unitarietà della potestà nell’ambito dei dicasteri vicari del Romano Pontefice».

⁶¹ Secondo un’espressione dello stesso J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit.

⁶² Joaquín Llobell cita al proposito segnatamente il saggio di J. I. ARRIETA, *L’influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, «La civiltà cattolica» CLXI (2010) IV, pp. 430-440.

mentico, oltre che della funzione anche retributiva della pena, segnatamente della tutela del popolo di Dio e della reintegrazione della giustizia: esse, pertanto, andavano alleggerite e snellite, insieme alla 'relativizzazione' dei suddetti *Principia*, scalzati dal loro scranno di perenne 'decalogo'.⁶³

I saggi di Llobell ritmano le tappe di questa graduale, direi teleologica, presa di coscienza, attraverso la quale lentamente giunge all'intuizione, poi conclusione ponderata secondo cui «a certe condizioni [...] l'imposizione di pene, anche perpetue, in via amministrativa può soddisfare le condizioni essenziali del giusto processo: la pubblicità delle accuse e delle prove con il diritto a contraddirle, la motivazione del provvedimento, il diritto di impugnare la decisione dinanzi ad un'autorità sostanzialmente diversa dalla precedente (il diritto al doppio grado di giurisdizione), ecc.». ⁶⁴ Insomma, anche il procedimento amministrativo penale – forse più agevolmente ancora di quello matrimoniale col quale viene istituito un utile paragone⁶⁵ – può attingere la 'verità vera', il 'giusto giudizio', transitandosi «dalla discrezionalità amministrativa alla verità amministrativamente dichiarabile»: ⁶⁶ in questo senso la decisione finale dell'autorità che afferma o nega la responsabilità è e deve immancabilmente essere meramente dichiarativa, spogliata appunto da ogni discrezionalità o potestà costitutiva, in deferenza al *favor veritatis* giammai vulnerabile.

6. DENTRO LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

E proprio all'accurata delineazione di queste asserzioni, con tutti i loro corollari, sono volte le successive trattazioni che il Nostro rivolge al tema, inoltrandosi nelle procedure che si sono superiormente definite senza alcuna diffidenza avverso la reiezione o emarginazione del processo giudiziale, per infine inferire: «le diverse norme pontificie di procedura penale amministrativa che, modificando i disposti codiciali, permettono l'imposizione di pene perpetue da parte di diversi dicasteri della Curia Romana prevedono istituti atti al reale rispetto del diritto di difesa delle vittime del delitto e dell'accusato». ⁶⁷ L'Autore dunque si destreggia fra l'enucleazione e l'estimazione dei riverberi positivi della normativa ecclesiale extracodificiale, da una parte, e lo sforzo propositivo teso a ricondurre, dall'altra, le procedure amministrative

⁶³ Cfr. le riflessioni in J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., pp. 19-20.

⁶⁴ ID., *Brevi cenni prodromici sull'"amministrativizzazione" del processo penale canonico*, cit., p. 220.

⁶⁵ Cfr., ad esempio, ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 297 ss.; ID., *Brevi cenni prodromici sull'"amministrativizzazione" del processo penale canonico*, cit., p. 217 ss.

⁶⁶ ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 295.

⁶⁷ ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 107.

entro l'alveo del giusto processo, con l'indomita, a tratti accorata, resistenza su alcuni, residuali, baluardi che non possono essere espugnati.

Per un versante, quindi, Llobell anzitutto 'razionalizza' l'antinomia tra la centralizzazione normativa processuale e penale e la difformità delle procedure scaturente dai provvedimenti pontifici dei primordi del terzo millennio, così come la scelta superiore, difficile e sicuramente sofferta, di trascurare i 'mezzi ordinari' previsti dal *Codex Iuris Canonici* per restaurare la disciplina ecclesiastica infranta. Ancora, e sempre con riferimento alla dualità procedurale e dunque alla procedura penale amministrativa, 'legittima' la specificità dell'accentramento ecclesiale della triplice potestà di governo nei titolari degli uffici capitali – il romano Pontefice e il vescovo diocesano – *ex iure divino* e quindi la titolarità di quella giudiziaria non affatto puramente 'decorativa' ma del tutto 'operativa'.⁶⁸ 'Razionalizza' e 'legittima' nel senso che ne discopre compiutamente la *ratio in Ecclesia*, non senza rivedere con umiltà e con 'spirito di docilità' le sue anteriori riserve ed addolcendo alcuni precedenti inflessibili verdetti su talune estrinsecazioni dell'amministrativizzazione del sistema:⁶⁹ specie sulla terzietà del giudicante.

Elogia, poi, come, pur tra non poche complicazioni, sia svaporato quell'alone di segretezza che circondava in precedenza la normativa sui delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede e che ha allungato la sua ombra, almeno parzialmente, sino al *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* e alle rettifiche degli anni 2002 e 2003. Oramai dileguatosi, è sopravvenuta una pubblicità ufficiale addirittura digitale,⁷⁰ benché Llobell non taccia le lacune da colmare sul testo, ancora non disponibile, di alcune facoltà speciali:⁷¹ ciò cui andrebbe correttamente posto riparo, stante che «La pubblicazione delle Facoltà speciali e delle relative norme procedurali, anziché un uso riservato delle medesime, oltre a consentire suggerimenti perfettivi da parte della dottrina, ha un'evidente utilità per le autorità del rispettivo dicastero: quella di dover rendere palese la *rationabilitas* nel modo di applicare tali provvedimenti».⁷²

Non desiste così dal sottolineare le problematiche insorgenti da un'irrituale produzione e promulgazione delle norme proprio in questo campo, involventi tutt'altro che inezie o, peggio, deviazioni giuspositivistiche, ma istanze

⁶⁸ Cfr. ID., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 7 ss.

⁶⁹ Cfr. ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 203 ss.

⁷⁰ Cfr. *ivi*, p. 190 ss.; ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., pp. 84-85.

⁷¹ Cfr., ad esempio, ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 197; ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 90.

⁷² ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 91.

di giustizia:⁷³ eppure, deposta ogni rigidità e dogmatismo dinanzi all'elasticità promulgativa⁷⁴ canonica, è pragmaticamente indotto ad asseverare che «ciò che alla fine conta è la reale conoscenza della norma e la certezza sul fatto che corrisponda alla volontà del legislatore»,⁷⁵ essendo oltremodo sicuro che le norme siano state volute «in prima persona da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI».⁷⁶

Addirittura, su alcuni profili non nasconde la propria compiaciuta condizione: come per l'abbandono, già da parte del *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, del principio canonico secondo cui la decisione di seconda istanza difforme da quella di prima istanza non diventa giudicato;⁷⁷ abrogazione del diritto alla doppia conforme che da tempo Llobell patrocina sia da accludere al diritto universale per tutti i processi non riguardanti lo stato delle persone, tra cui appunto quelli penali.⁷⁸ Si è congegnato un sistema davvero pregevole per giungere tempestivamente al giudicato e condannare chi lo merita, scongiurando lungaggini ed ostruzionismi, pur senza comprimere l'inalienabile diritto di difesa.⁷⁹ L'agilità e la speditezza, infatti, sono reclamate dal giusto processo, ma non certo a detrimento dell'acclaramento della verità: l'adagio *quam primum salva iustitia* (cfr. can. 1453) è tutt'altro che un banale ritornello.

Llobell si accinge poi a vivisezionare come attraverso il rispetto di certe condizioni quanto meno minimali, quelle tassativamente richieste *ex natura rei*, le procedure *extra Codicem*, con il rilassamento delle garanzie della difesa e della legalità penale⁸⁰ che comportano, possano non cagionare uno stridente *vulnus* al giusto processo: sfrondando quest'ultimo da quanto in esso

⁷³ Riguardo al difficilmente ricostruibile quadro normativo anteriore al *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* cfr. quanto J. Llobell osservava nel saggio della fine degli anni Novanta intitolato *Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la dottrina della fede in materia penale*, «Ius Ecclesiae» IX (1990), pp. 289-301.

⁷⁴ Espressione usata da J. LLOBELL nell'articolo intitolato *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex" e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2017, p. 26.

⁷⁵ J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 189; cfr. anche ivi, p. 194.

⁷⁶ ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 81.

⁷⁷ Cfr. ivi, p. 88.

⁷⁸ Cfr., ad esempio, ID., *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., pp. 545-546; ID., *Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale*, «Ius Ecclesiae» xxv (2013), pp. 641-662.

⁷⁹ Cfr. ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 342.

⁸⁰ Quanto a certe facoltà speciali, sulla «modifica del principio di legalità [...] più profonda che non quella prevista dal can. 1399 giacché questa peculiare norma canonica, nel prevedere solo pene indeterminate, vieta le pene perpetue (cfr. can. 1349)» cfr. J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 93.

è contingente e dipendente dalla cultura giuridica predominante in un dato periodo, per farne risaltare unicamente il portato permanente. Non è questa la sede per una rassegna: certo è ammirevole la meticolosità della disamina, che non disdegna di ricorrere all'analogia con ipotesi (in evenienze gravissime) riscontrate pure negli ordinamenti secolari. Così come va plaudita la trasparenza della visuale, che non indulge certo a edulcorazioni e irenismi, ma neppure cede ad agnosticismi antropologici od etici ovvero a pessimismi gnoseologici o comunque a disfattismi di sorta, poiché l'aderenza alla crudezza del peccato e della difettività umana non si separa mai dalla prospettiva escatologica, salvifica e redentrice.⁸¹ Con questa fattiva attitudine Llobell 'disseziona' nella procedura amministrativa quelle modalità con cui si può e si deve preservare, con una costante polarizzazione – anche parentetica – tra l'essere e il dover essere, l'inviolabile diritto di difesa dell'accusato e il contraddittorio per addivenire a quel giusto giudizio nel quale risplenda la verità: esse, non essendo in alcun modo espressione di pletorico formalismo, non possono essere sacrificate in nessuna procedura.

Infatti, allorché scorge qualche carenza della via amministrativa che potrebbe mortificare quella virtuosamente 'riguadagnata' eufonia con il giusto processo, e dunque qualche aggiustamento in concreto fosse augurabile, Llobell non si perita di additarlo. Non arretra così nel rivendicare come «il diritto a conoscere l'identità del denunciante, l'oggetto preciso della denuncia e le relative prove, ed a contraddirle non può mancare in ogni processo giusto (giudiziale o amministrativo)»,⁸² dovendosi rimediare laddove sia calpestato: quindi prospetta le modalità per il tramite delle quali esso possa materializzarsi in alcune cause su *delicta graviora* – quelli contro la santità del sacramento della penitenza –, comunicando all'accusato il nome del denunciante senza porre in pericolo il sigillo sacramentale (o la suscettibilità delle vittime),⁸³ ovvero attribuendo allo stesso il diritto di parlare per ultimo, nella via giudiziale ma non meno nella via amministrativa.⁸⁴

Anche sul diritto dell'accusato all'assistenza dell'avvocato⁸⁵ non è possibi-

⁸¹ Cfr. quanto, sia pur concisamente, J. LLOBELL osservava nella voce *Processo canonico ordinario*, cit., p. 17 ss.

⁸² J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 310. Si vedano le profonde riflessioni contenute nel saggio *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., p. 276 ss.

⁸³ Cfr. ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 95.

⁸⁴ Cfr. ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 314.

⁸⁵ Sul patrocinio legale e la sua importanza il Nostro si è molto soffermato: cfr. ID., *Lo «ius postulandi» e i patroni*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1988, pp. 185-202; ID., *Avvocati e procuratori nel processo canonico di nullità matrimoniale*, «Apollinaris» LXI (1988), pp. 779-806; ID., *Il patrocinio fiorense e la «concezione istituzionale»*

le scendere a compromessi, nel senso che esso deve essere impreteribilmente assicurato, malgrado il silenzio della legge, anche codiciale, quanto a tutte le procedure penali amministrative:⁸⁶ la sua complementarità, di più, la sua stretta inerenza al giusto processo lo rende un bastione che anzi, asserisce Llobell, dovrebbe ricevere solenne ratifica entro il testo del can. 1720 del *Codex Iuris Canonici* che allora era ancora oggetto di ripensamento.⁸⁷ Ed egualmente, chi decide la causa in via amministrativa, nonostante il suo maggior coinvolgimento personale nella concreta vicenda penale,⁸⁸ deve avere la possibilità e la capacità, anche tecnica, apprezzando liberamente accuse e difese attraverso le prove accampate, di formarsi quella certezza morale circa il fatto esteriore e l'interna colpevolezza, ben istoriata dal magistero pontificio.⁸⁹ Neppure si può soprassedere sulla motivazione: la quale dispiegando anzitutto *coram* accusato e *coram* accusatore l'itinerario intellettuale che ha condotto alla *moralis certitudo* (sulla *quaestio iuris* e sulla *quaestio facti*) *coram propria conscientia decidentis*, è indispensabile – almeno dalla legislazione postconciliare in avanti – in ogni procedura penale sia giudiziale sia amministrativa, seppur in talune di queste ultime «in modo mediato ma efficiente».⁹⁰ D'altronde la suasività della motivazione, e dunque l'interiore acconsentimento alla punizione, potrebbero influire non poco sulla *salus animae* del peccatore.⁹¹

Ancora, è vero che, sin da quando era stato introdotto da una 'modifica normativa extravagante',⁹² l'Autore ha perseverato nel riprovare il riferimento alla sola Feria IV della Congregazione per la dottrina della fede delle richieste di revoca e ricorsi contro provvedimenti amministrativi

le» del processo canonico, in *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994², pp. 439-478; ID., *Le parti, la capacità processuale e i patroni nell'ordinamento canonico*, «Ius Ecclesiae» XII (2000), pp. 69-97; ID., *I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati*, ivi, XIII, 2001, pp. 71-91.

⁸⁶ Cfr. ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 325 ss.; ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 102 ss., distinguendo tra le varie procedure.

⁸⁷ Cfr. ID., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., pp. 29-30.

⁸⁸ Cfr. ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 330; ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 104 ss.

⁸⁹ Cfr. ID., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 35 ss.; ID., *Verità e giudicato. La riformulazione del concetto di appello canonico*, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, p. 30 ss.

⁹⁰ ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 332.

⁹¹ Cfr. quanto J. LLOBELL argomenta in particolare nel saggio *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, cit., *passim*.

⁹² Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 140.

dello stesso dicastero, *remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constit. Apost. Pastor bonus*, reputando che «Questo endogeno e limitato sistema di impugnazione amministrativa del provvedimento della Congregazione implica un significativo affievolimento del diritto al doppio grado di giurisdizione riguardo alla più radicale pena nei confronti di un chierico, quella della dimissione dallo stato clericale». ⁹³ Tuttavia, al cospetto dell'apparentemente irretrattabile conferma del diniego di accesso al controllo giudiziario, Llobell non si arena nella fronda, ma si volge a propugnare come anche in questo caso possa essere «pure garantito il diritto al doppio grado di giurisdizione (*lato sensu*), benché sia escluso il contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica». ⁹⁴ E si intrattiene al riguardo, con solerzia verso la salvaguardia del diritto di difesa, sulla composizione degli organi giudicanti e sulla presenza e le funzioni del promotore di giustizia, ⁹⁵ sulla ripartizione degli uffici tra Feria VI e Feria IV ⁹⁶ in modo che l'organo 'superiore' sia diverso da quello che ha emanato il provvedimento impugnato, sul diritto poi di proporre nuove prove e di servirsi dell'assistenza di un avvocato di fiducia, ⁹⁷ ovvero anche sulla delega della potestà *ad casum*, che l'*aequitas canonica* rende «molto opportuno, forse necessario, di affidare ad un collegio», ⁹⁸ stante la trascendenza, per la vita dell'accusato ma anche per la responsabilità del decidente, del provvedimento da emettere.

Alcune delle sue apprensioni al riguardo sono state, sia pur in parte, placate dal *Rescriptum ex audientia SS.mi* che nel 2014 ha istituito un Collegio all'interno della Congregazione per la dottrina della fede ⁹⁹ proprio per l'esame di ricorsi, il quale può essere formato da persone (cardinali o vescovi)

⁹³ Ivi, p. 139.

⁹⁴ ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 217.

⁹⁵ Cfr. ID., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 33 ss., p. 56 ss.; ID., *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, «*Ius Ecclesiae*» XXVII (2015), p. 211.

⁹⁶ Cfr. ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 339.

⁹⁷ Cfr. ID., *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 197; ID., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 42.

⁹⁸ ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 340. Cfr. ID., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., pp. 38-39.

⁹⁹ Cfr. «*Rescriptum ex audientia SS.mi*» sulla istituzione di un Collegio, all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i delicta graviora, 3 novembre 2014, «*Acta Apostolicae Sedis*» CVI (2014), pp. 885-886.

– esperte di diritto¹⁰⁰ – anche esterne al dicastero,¹⁰¹ in modo, distinguendo i membri delle diverse istanze, da meglio assicurare l'imparzialità del giudizio e un diritto al doppio grado di giurisdizione non fittizio: l'esegesi di tale Rescritto è un ulteriore pregiato apporto di Llobell al diritto processuale penale.¹⁰² Egli, in un paragrafo beneauguratamente intitolato «Verso un rafforzamento dell'indipendenza della "Feria IV" nei confronti del Congresso»,¹⁰³ ispeziona i meandri di una causa su *delicta graviora* riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, specie *l'iter* nella procedura extra-giudiziale. La falsariga seguita permanentemente in sottofondo è quella della sempre più piena consonanza alle colonne portanti del giusto processo: per cui anche il provvedimento pontificio del 2014 è decodificato da Llobell secondo quest'ottica positiva, ad essa ascrivendo la valorizzazione del nuovo Collegio sia nella via amministrativa sia in quella giudiziale,¹⁰⁴ pur senza dissimulare le difficoltà ancora sussistenti, ad esempio nella concertazione delle differenti competenze.¹⁰⁵

Per converso, su altro versante, ogni accomodamento appare forzato ed implausibile: e non per sofismi o pignolerie da accademici, ma perché a repentaglio c'è proprio la possibilità di pervenire a un giudizio giusto. Così,

¹⁰⁰ Lo ipotizzava J. LLOBELL, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 209, benché il Rescritto *ex audientia Sanctissimi* non ne accennasse. Il *Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, firmato dal segretario di Stato e datato 1° ottobre 2018, approvato *de mandato Summi Pontificis ad triennium*, è ora consultabile anche online sulla pagina ufficiale della Congregazione. Si afferma nella premessa del medesimo: «I membri di questo Collegio, contrassegnati da preparazione ed esperienza canonistica e dogmatica, sono nominati dal Sommo Pontefice, al quale spetta anche la nomina del Presidente di detto Collegio».

¹⁰¹ Cfr. "Rescriptum ex audientia SS.mi" sulla istituzione di un Collegio, all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i *delicta graviora*, 3 novembre 2014, cit., p. 886.

¹⁰² Cfr. J. LLOBELL, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., pp. 192-213; l'Autore riprende il tema in *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 43 ss.

¹⁰³ ID., *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 199.

¹⁰⁴ Cfr. ID., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 55.

¹⁰⁵ Cfr. ID., *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 212-213; ID., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 55, p. 58. L'Autore dichiara che varie questioni potranno essere affrontate dal Regolamento interno che determinerà le modalità operative del Collegio, annunciato dal Rescritto *ex audientia Sanctissimi* del 3 novembre 2014: il suddetto Regolamento, come già annotato, è stato emanato il 1° ottobre 2018.

nonostante Llobell stimi l'esercizio delle facoltà speciali da parte delle Congregazioni per l'evangelizzazione dei popoli e per il clero,¹⁰⁶ nel loro progrediente strutturarsi procedurale come partitamente ricostruito, non più aprioristicamente antinomico alla verifica della griglia dei più duttili parametri del giusto processo, non si attenua però la sua avversione nei confronti dell'approvazione del Papa (possibile, come noto, anche in alcune fattispecie di cui alle *Normae de gravioribus delictis*)¹⁰⁷ delle decisioni amministrative di natura penale – «malgrado siano “di prima istanza”»¹⁰⁸ – per i davvero macroscopici inconvenienti da essa discendenti. Tale approvazione, infatti, mina in qualche modo l'indipendenza giudiziale, snerva la funzione della motivazione, ma soprattutto, essendo i provvedimenti del Papa inimpugnabili (can. 333 § 3, 1405 § 2, 1629 n. 1), priva gli interessati di quel diritto al doppio grado di giurisdizione allignato inamovibilmente nello *ius gentium* e nel diritto naturale, ma pure nella parabola storica del diritto ecclesiale e nella migliore dottrina canonistica, con addentellati granitici e non inficiabili: facendo poi gravare sul successore di Pietro il peso di provvedimenti odiosi, col renderlo eventualmente responsabile dell'ingiustizia della dimissione dallo stato clericale. Perciò Llobell, su questo punto, continua in maniera tetragona¹⁰⁹ a perorare la convenienza di non implicare il Santo Padre nei disposti sanzionatori di competenza dei dicasteri della Curia romana, nel solco d'altronde della tradizione. Per questo egli raccomanda che finalmente si dissoci e si scinda la dispensa dall'obbligo del celibato, concessa unicamente dal romano Pontefice, dal provvedimento sulla condotta delittuosa o gravemente scandalosa:¹¹⁰ la prima rilasciata senza dilazioni in seguito alla dimissione dallo stato clericale, notificata all'interessato congiuntamente al provvedimento penale ma come decisioni di due autori diversi.¹¹¹

Un'intransigenza sul punto, quella di Llobell, con le ragioni inconfutabili su cui si innesta, che meriterebbe di essere coraggiosamente emulata di fronte ad una soverchia dilatazione *de facto* dell'approvazione in forma specifica del romano Pontefice, persino sancita in recenti testi normativi come automaticamente richiesta per tutte le decisioni assunte da una Congregazio-

¹⁰⁶ Invero, come osserva J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 88, vi sarebbe anche la competenza della Congregazione per le Chiese orientali.

¹⁰⁷ Cfr. l'art. 21 § 2 n. 2 delle *Normae* del 21 maggio 2010.

¹⁰⁸ J. LLOBELL, *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, cit., p. 40.

¹⁰⁹ Cfr. ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., pp. 335-336.

¹¹⁰ Cfr. ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 21; ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., pp. 316-317.

¹¹¹ ID., *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, cit., p. 43.

ne.¹¹² Una deriva tra l'altro inscrivibile in quell'odierna e deplorabile inclinazione verso un crescente «esautoramento [...] da ampi ambiti di giustizia ecclesiale»¹¹³ del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: logorando proprio quella giustizia amministrativa che, per vero, era stata tanto decantata e, nell'euforia postconciliare, aveva risvegliato ardenti speranze per la promozione dei diritti dei fedeli conculcati dall'autorità ecclesiastica.¹¹⁴ Proprio per questo l'Autore non deflette mai dal rimarcare il ruolo infungibile della Segnatura per presidiare il diritto al giusto processo in via amministrativa: senza alcuna timidezza, neppure dinanzi al differente approccio del legislatore canonico.¹¹⁵

7. LA LEZIONE DI UN CANONISTA E IL FUTURO DEL GIUDIZIO PENALE NELLA CHIESA

E qui ritorno a quella lezione imperitura offerta da Joaquín Llobell che desidero porre in luce. Tutti credo, io certamente posso affermarlo senza ritrosie per quanto mi riguarda, dobbiamo imparare dal Maestro, il quale non rinnega, né, tanto meno, adultera i fondamenti del giusto processo imperniati su quel diritto divino naturale e positivo che sostanzia il terreno, sempre meglio assimilato ed assorbito, su cui devono intessersi i ragionamenti del giurista. Egli, per contro, è pronto, con modestia, a mettere in discussione le sue pregresse convinzioni,¹¹⁶ laddove esse gli appaiano sgretolarsi o barcollare dinanzi alla realtà ecclesiale normata. Al contempo – con quel polso saldo che la dirittura morale infonde – non ritratta e non smentisce le sue censure a certe norme positive allorquando, dopo avere senza sosta *melius re perpensa*, se ne appuri l'irreparabile discrasia rispetto al giusto processo:

¹¹² Mi riferisco al seguente documento normativo: CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Cor Orans, Istruzione applicativa della Costituzione Apostolica "Vultum Dei quaerere" sulla vita contemplativa femminile*, 1° aprile 2018, disponibile sul sito *internet* della Santa Sede (edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018; cfr. anche «Acta Apostolicae Sedis» cx [2018], pp. 814-864), nelle *Disposizioni finali*. Sul punto mi permetto di rinviare alla mia monografia *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, Mucchi, 2021, p. 181 ss., con indicazioni di ulteriore letteratura.

¹¹³ G. P. MONTINI, *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, «Periodica» CVIII (2018), pp. 70-71.

¹¹⁴ Cfr. quanto nel 2005 scriveva al proposito J. LLOBELL in *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., p. 519 ss.

¹¹⁵ Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 348.

¹¹⁶ Sull'apertura di Joaquín Llobell verso eventuali 'ripensamenti', *retractationes* di sue precedenti posizioni cfr. quanto rileva M. DEL POZZO, *Il giusto processo e l'ecosistema processuale nel pensiero di Joaquín Llobell*, in questa Rivista.

il quale, non essendo feticcio o chimera ma bisogno vitale, non può essere immolato sull'altare di una conciliazione falsa e illusoria. Questo significa, al fondo, vivere appieno nella Chiesa e di essa fidarsi, prendendo sul serio quella *cooperatio ad aedificationem Corporis Christi* di tutti i cristiani magnificata dal Concilio Vaticano II, *secundum propriam condicionem et munus* (can. 208): prestando senza risparmiarsi quella diaconia che un esperto del diritto processuale, in virtù della sua preparazione e perizia, ha il dovere e il diritto di porgere in vista del *bonum commune*, secondo il can. 218, qui proficuamente incarnato.

D'altronde, proprio il realismo veritativo e la normatività del reale che il giurista deve sempre seguire afferrando il giusto per la complessiva esperienza ecclesiale che viene disciplinata in ciascun caso¹¹⁷ – nel senso del dover essere tale realtà il criterio giuridico interpretativo della legge¹¹⁸ –, ancora una volta può stupire e rinfrancare. Infatti, come è stato recentemente riferito, la prassi alimentata dalla Congregazione per la dottrina della fede si è gradatamente ma nettamente indirizzata verso una rafforzata tutela del diritto di difesa: si sarebbe innescato ed anzi scalarmente consumato – con epocale ricorso storico – il passaggio dall'amministrativizzazione del processo giudiziale alla giudizializzazione del processo extragiudiziale,¹¹⁹ con l'immissione nel secondo di elementi tipici del primo proprio allo scopo di favorire la tutela dei diritti e peculiarmente appunto il diritto di difesa dell'accusato.

Nei mesi passati, mentre stendevo questo intervento, si coagulava terso il sentore di come Joaquín Llobell sarebbe stato felice se tale prassi, alla quale sicuramente hanno contribuito le sue battaglie, pacate ma ferme, verso quest'auspicabile esito da lui profeticamente presagito, fosse completamente resa pubblica e conoscibile in maniera per converso 'probante' e dunque invocabile: una prassi di cui sino a poco tempo fa i canonisti e, con loro, il popolo di Dio, sono stati resi edotti dalle notizie, sovente scarse e frammentarie, apprese da articoli pubblicati da ufficiali della Congregazione secondo il loro discernimento.¹²⁰ Ma soprattutto, anche attesi alcuni inconve-

¹¹⁷ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota romana*, 21 gennaio 2012, cit., pp. 103-107.

¹¹⁸ Cfr. E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, «*Ius Ecclesiae*» XXIV (2012), pp. 705-717.

¹¹⁹ Cfr. D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, «*Ius canonicum*» LX (2020), pp. 65-66.

¹²⁰ Più volte l'Autore sottolinea come l'interpretazione della legge fatta dalla prassi della Congregazione per la dottrina della fede venga «divulgata da diversi studi di qualificati professori e ufficiali della medesima Congregazione», alcuni dei quali espressamente ringrazia «per aver chiarito pazientemente i [suoi] dubbi su diversi particolari della procedura sui *delicta graviora*»: J. LLOBELL, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 199, nota 23; Id., *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 44, anche in nota 134.

nienti connessi all'indiscriminata propalazione della giurisprudenza su tali processi,¹²¹ fosse trasfusa in norme di rango legislativo: così che tali *best practices* non siano demandate unicamente alla buona volontà e al buon senso – ma invero all'arbitrio – di chi sovrintende all'*iter* procedimentale,¹²² ma divengano doverose, *rectius* dovute.

Di tale prassi, come noto, ha espressamente tenuto conto, parzialmente divulgandola,¹²³ il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* della Congregazione per la dottrina della fede pubblicato su «L'Osservatore Romano» del 17 luglio 2020. Così, per fare qualche esempio, si informa come venga suggerito che il soggetto svolgente l'indagine previa non possa poi anche svolgere la funzione di giudice pure nel caso di processo extragiudiziale;¹²⁴ si raccomanda recisamente di evitare il protrarsi ingiustificato della durata dell'indagine pregiudiziale;¹²⁵ si dilata la possibilità, per la persona segnalata, di avvalersi di un patrono, e si definisce «quanto mai opportuno» che nel processo extragiudiziale l'accusato sia assistito da un procuratore e/o avvocato,¹²⁶ assumendo che ad essi, nella sessione di notifica delle accuse e delle prove, venga esibito il fascicolo degli atti dell'indagine previa,¹²⁷ promuovendo valevolmente le istanze difensive: sulla scia anche di recenti interventi pontifici di modifica.¹²⁸ Tutti fattori sui quali Llobell si è speso senza arrendevolezza affinché

¹²¹ Cfr. J. B. FARNÓS, *La praxis de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresión de un "cambio de mentalidad"*, «Ius canonicum» LX (2020), p. 55 ss., saggio ove anche si rinviengono riferimenti alla prassi seguita dalla Congregazione per la dottrina della fede. Si veda peraltro, oltre che alla prassi della Congregazione, sui limiti della «mancanza di una giurisprudenza» M. VISIOLI, *Confidenzialità e segreto pontificio*, «Periodica» CIX (2020), p. 481 ss., p. 485 ss.

¹²² Così lo stesso D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, cit., p. 81.

¹²³ Cfr. A. TORNIELLI, *A colloquio con l'arcivescovo G. MORANDI segretario del dicastero. Un manuale per i vescovi e i superiori religiosi*, «L'Osservatore Romano», 17 luglio 2020, p. 10.

¹²⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, «L'Osservatore Romano», 7 luglio 2020, p. 8, n. 39; cfr. anche n. 95 (ivi, p. 9).

¹²⁵ Cfr. ivi, p. 8, n. 66.

¹²⁶ Cfr. ivi, pp. 8-9, nn. 54, 98, 158. Cfr. *Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 1° ottobre 2018, cit., art. 6.

¹²⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 9, n. 101. Si veda quanto riferiva, prima della pubblicazione del *Vademecum*, D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, cit., p. 83.

¹²⁸ Cfr. il *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede L. F. LADARIA e datato 3 dicembre 2019, «L'Osservatore Romano», 18 dicembre 2019, p. 4, nel quale, all'art. 2 § 1, modificando la normativa precedente, si stabilisce che non si richieda più l'essere sacerdote per fungere da avvocato e procuratore nelle cause relative a delitti riservati.

rinvenissero ingresso in questa tipologia di procedura per renderla quanto più compatibile con i postulati del giusto processo.¹²⁹

Certo il *Vademecum* ha distillato un avanzamento non irrisorio: tuttavia, alcuni nodi sono restati irrisolti, come, ad esempio, il riserbo impenetrabile per l'accusato e il suo avvocato sul nome del denunciante nei casi già ricordati, o quello, appena cennato, relativo alla sincronizzazione delle competenze tra le istanze giudicanti operanti in seno alla Congregazione, sulla quale non si è stati in generale molto 'loquaci'. Del resto, la garanzia della terzietà più in generale rappresenta ancora la *crux* della via extragiudiziale. Altri nodi, addirittura, sono parsi un poco più aggrovigliati: come, anche qui a titolo di esempio, quello della 'mobilità', per così dire, dei termini della prescrizione,¹³⁰ con nocumento dell'imputato travolgendo sia il principio della *lex favorabilior* sia quello dell'irretroattività della legge penale. Un'anomalia del diritto canonico, invero, quella della «possibilità di derogare *ad casum* e retroattivamente la prescrizione del delitto»,¹³¹ conciliabile con l'equo processo solo mediante capriole acrobatiche assai poco attendibili. Un istituto, poi, quello della prescrizione dell'azione penale (ovvero la sua sospensione e interruzione), venuto *ex abrupto* alla ribalta coi *delicta graviora* ma riguardo al quale, a partire dallo stesso diritto comune, da tempo Llobell ha identificato un'indifferibile revisione legislativa, calibrando tutti gli interessi in gioco, anzitutto il *favor rei* e il *bonum commune Ecclesiae*.¹³² Ma soprattutto, come *expressis verbis* è dichiarato nell'*Introduzione*, tale *Vademe-*

¹²⁹ Dichiarata la CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., pp. 8-9, n. 91: «Il processo penale extragiudiziale, talora chiamato "processo amministrativo", è una forma di processo penale che riduce le formalità previste nel processo giudiziale, al fine di accelerare il corso della giustizia, senza per questo eliminare le garanzie processuali che sono previste dal giusto processo (cfr. can. 221 CIC e 24 CCEO)». Si vedano anche i n. 124 ss. sulla motivazione del decreto penale.

¹³⁰ Cfr. *ivi*, pp. 7-8, nn. 28, 49.

¹³¹ J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 109.

¹³² Cfr. specificamente *Id.*, *Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale*, cit., pp. 641-661. Nel saggio l'Autore anticipa: «Nell'accertare – con sorpresa – che il *favor rei* consente di sostenere che nel vigente sistema codiciale soltanto il provvedimento (giudiziale o amministrativo) di condanna diventato "giudicato" sospende la prescrizione dell'azione penale, si evince che detto sistema consente facilmente l'impunità dei delinquenti e, quindi, dovrebbe essere modificato al più presto. Sarebbero da evitare invece interpretazioni della legge sulla procedura penale (giudiziale o amministrativa) che siano in aperto contrasto con il *favor rei* e con i principi ermeneutici sanciti dai cann. 18 e 19 del CIC (CCEO cann. 1404 § 1, 1500, 1501)», per poi motivare tali tesi nelle pagine successive con grande sottigliezza, ripercorrendo le opinioni di illustri canonisti, comparando la codificazione della Chiesa latina con il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, e avanzando proposte anche per la «nuova versione del libro VI CIC», articolate altresì sinteticamente nelle *Conclusioni* del saggio; proposte di cui si è tenuto conto nel revisionato canone 1362, come si vedrà in seguito.

cum «Non è un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso». ¹³³ Eppure, secondo le parole stesse del cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Luis Francisco Ladaria, quella «per giungere alla verità dei fatti» è «una strada articolata, che si addentra nel fitto bosco delle norme e della prassi, di fronte alla quale Ordinari e Superiori si trovano talvolta nell'incertezza della direzione da seguire». ¹³⁴ Un fitto bosco nel quale, peraltro, oltre all'autorità ecclesiastica, non può smarrire la bussola neppure il *quivis de populo Dei*, e che va finalmente diradato da chi ne possiede la potestà, peculiarmente quella legislativa.

Come sappiamo, si è appena conclusa l'imponente complessiva rivisitazione del diritto penale canonico, divenuta oramai 'mitica' attesi gli assai protratti tempi dei lavori preparatori, con la promulgazione del nuovo Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, ¹³⁵ ove sono stati inseriti anche i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede: mentre nessun canone del Libro VII è stato toccato. ¹³⁶ Alle *Normae* del 2010 erano state apportate da ultimo modifiche con il *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 3 dicembre 2019, firmato, oltre che dal segretario di Stato, dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, ¹³⁷ nonché con quello, di poco posteriore, firmato dal solo segretario di Stato e datato 6 dicembre 2019. ¹³⁸ Altre, poi, si indovinavano imminenti, atteso che circa un mese dopo il sommo Pontefice, nell'udienza alla plenaria della Congregazione, l'aveva ringraziata per lo studio intrapreso – e che Papa Francesco esortava a proseguire – in vista della «revisione» della stessa normativa. ¹³⁹ Per quanto ora rileva, era coralmamente intercettato come occorresse dunque approfittare di questa fortunata occasione di dinamismo legislativo: perché se l'amministrativizzazione del processo penale può essere compatibile con il giusto processo, tuttavia la tutela dei diritti, segnatamente del diritto di difesa, non basta sia genericamen-

¹³³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 7.

¹³⁴ L. F. LADARIA, *Un testo che sarà aggiornato con il contributo delle Chiese del mondo*, «L'Osservatore Romano», 17 luglio 2020, p. 1.

¹³⁵ Cfr. FRANCISCUS, *Constitutio Apostolica Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur*, 23 maggio 2021, «L'Osservatore Romano», 1° giugno 2021, pp. 2-3. Il nuovo Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* è pubblicato di seguito.

¹³⁶ Contrariamente a quanto si prevedeva in alcuni schemi.

¹³⁷ Cfr. il già citato *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede L. F. LADARIA e datato 3 dicembre 2019.

¹³⁸ Cfr. *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e datato 6 dicembre 2019, «L'Osservatore Romano», 18 dicembre 2019, p. 5.

¹³⁹ Cfr. FRANCESCO, *Udienza ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per la dottrina della fede*, 30 gennaio 2020, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va.

te enunciata, ma vanno declinate dalla legge processuale «le modalità che possano garantire la comprovazione dell'adempimento di tale diritto»¹⁴⁰ sia nell'ambito diocesano sia presso i dicasteri della Curia romana, anche assicurando la terzietà dell'organo predisposto al controllo sulla giustizia del provvedimento amministrativo impugnato.¹⁴¹

Sarebbe stato pertanto oltremodo propizio che in questa relevantissima opera di riedificazione *secundum iustitiam* del diritto penale sia sostanziale sia anche processuale, cui la Chiesa, memore dei suoi insigni trascorsi pluricentenari ed al contempo attrezzata di fronte alle sfide dell'epoca contemporanea, è stata improrogabilmente chiamata, si fosse saputo far tesoro dei preziosi ammaestramenti che Joaquín Llobell ha abbondantemente disseminato. Egli ha avuto infatti sempre dinanzi agli occhi le riforme in corso sin dal loro annuncio alla fine del primo decennio del Duemila,¹⁴² e quindi, setacciando con cura i suoi scritti, si sagoma, attraverso il fitto intrecciarsi delle sue indicazioni, la fisionomia di quel giusto processo giudiziale riguardo al quale la Chiesa non può recedere al cospetto della sua irrefutabile «prevalenza assiologica [...] sulla procedura amministrativa»:¹⁴³ come anche nel suo saggio più recente ha voluto ribadire, e come, se si guarda bene – e quasi paradossalmente se si rammentano gli inizi del *motus* – ha avallato l'evoluzione recente della prassi della Congregazione per la dottrina della fede, calamitata verso la giudizializzazione.¹⁴⁴

Perché se è vero che si può impostare una procedura extragiudiziale non disallineata con riguardo al giusto processo, rispettosa del contraddittorio e del diritto di difesa, quindi in grado, al di là della discrezionalità amministrativa, di garantire «il raggiungimento della verità, senza eccessi, né scrupoli patologici»¹⁴⁵ e, dunque, a questo scopo appositamente tratteggiata *ex novo* non solo per tutte le fattispecie *extra Codicem* sinora evocate ma in generale: nondimeno Llobell, e noi con lui, non possiamo non persistere nel qualifi-

¹⁴⁰ J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 59.

¹⁴¹ Cfr. *ibidem*.

¹⁴² *L'attività della Santa Sede nel 2010. Pubblicazione non ufficiale*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, pp. 821-822, riferiva della istituzione su indicazione pontificia di vari gruppi di studio per la revisione di alcune materie del Codice di Diritto Canonico riguardanti il diritto penale, processuale, matrimoniale, patrimoniale e i rapporti tra le due codificazioni.

¹⁴³ J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 61.

¹⁴⁴ E infatti cfr. *ibidem*.

¹⁴⁵ *Ivi*, p. 21. Nell'articolo *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 102, l'Autore inoltre rileva, quanto ai rapporti tra ordinamento canonico e ordinamenti statali: «Dalla prospettiva del rispetto del diritto al giusto processo da parte della procedura amministrativa penale canonica, detto rapporto interordinamentale è rilevante in quanto, senza automatismi formalistici, le prove del processo statale e persino i provvedimenti penali potranno essere di aiuto all'autorità ecclesiastica competente per meglio conoscere la verità, sia questa a favore dell'accusato o della vittima».

carla come sussidiaria e provvisoria. Per prediligere ancora risolutamente l'abituale esercizio della potestà giudiziaria da parte dei tribunali vicari del Papa e dei Vescovi, e agognare quel «ritorno ad un processo giudiziale più celere»,¹⁴⁶ rimodulato *ad hoc*,¹⁴⁷ che, insieme a una ritrovata 'normalità', è probabilmente meno lontano di quanto si sarebbe potuto pronosticare: allorquando faustamente si vedrà la fine di quella congestionata legislazione d'emergenza che nella Chiesa si protrae senza tregua da vari anni, recando le stimmate di questo lacerante stato di irrequietezza.

Forse, allora, proprio la firma apposta dal romano Pontefice regnante il 23 maggio 2021, nella Solennità di Pentecoste, alla Costituzione Apostolica di promulgazione del Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* totalmente riformulato potrebbe scandire davvero una sorta di *a new beginning*: anche quanto al processo giudiziale e alle procedure amministrative. Non è questa la sede e ci sarà senz'altro modo in futuro di testare nel dettaglio quanto della davvero ferace riflessione processualistica di Joaquín Llobell, di cui si è dato resoconto in questa 'retrospettiva', è rifluito in tale robusta '*reformatio*' eminentemente del diritto penale, analizzandola in tutte le sue proiezioni, anche e proprio sugli snodi relativi al giudizio penale: una '*reformatio*', incubata in una così duratura gestazione, sulla quale l'interpretazione dottrinale avrà modo di 'sbizzarrirsi' negli anni venturi. Ci si può, però, sin da subito rallegrare di come si sia scampata – ed era oltremodo da temere, stante se non altro quanto prevedevano anteriori progetti sul punto, archiviati – la possibilità di infliggere o dichiarare pene perpetue per decreto extragiudiziale: anzi il novellato can. 1342 § 1, quanto alla via amministrativa, aggiungendo «servato can. 1720, praesertim quod attinet ad ius defensionis atque ad moralem certitudinem in animo eius qui decretum fert ad normam can. 1608»,¹⁴⁸ segna un miglioramento.

¹⁴⁶ J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 352.

¹⁴⁷ Cfr. ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 107.

¹⁴⁸ Questo il testo del novellato can. 1342: «§ 1. Quoties iustae obstant causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium, servato can. 1720, praesertim quod attinet ad ius defensionis atque ad moralem certitudinem in animo eius qui decretum fert ad normam can. 1608. Remedia poenalia et paenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet casu. / § 2. Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare. § 3. Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant». Non si può poi non menzionare – per connessione con quanto trattato –, oltre all'affermazione esplicita del principio della presunzione d'innocenza (can. 1321 § 1: «Quilibet innocens censetur donec contrarium probetur»), la significativa modifica della norma sulla prescrizione, in particolare riguardo la sua sospensione: cfr. il can. 1362, segnatamente il § 3, che sottende gli studi di Llobell.

Comunque, ancora prima di tale riforma, le ultime più eclatanti epifanie normative ecclesiali avevano investito ulteriormente, in qualche modo, il giudizio. Infatti se riguardo al *Motu Proprio Come una madre amorevole* del 4 giugno 2016¹⁴⁹ ed al *Motu Proprio Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019,¹⁵⁰ acclamati come tra i più rimarchevoli atti normativi del pontificato di Francesco, si è disputato vivacemente in dottrina in ordine al loro – invero alquanto complicato – coordinamento con il diritto sostanziale anteriore, in particolare, quanto al *Vos estis lux mundi*, se avesse o no tipificato nuovi delitti rispetto a quelli già puniti, è stato invece pressoché unanimemente riconosciuto che essi presentassero «natura procedurale».¹⁵¹ A ulteriore lapidaria riprova che l'attenzione preminente comunque rivolta ad incoare un giudizio – in senso lato – non possa mai scemare nella Chiesa, dovendo anzi sempre essere acutamente vigile.

Si colgono così appieno le energie profuse da Joaquín Llobell al riguardo, le quali avvalorano l'idea che sin dagli esordi ininterrottamente lo ha spronato nella sua quasi quarantennale carriera canonistica: quella – riassunta nella frase ripetuta martellantemente ma mai retoricamente secondo cui 'il diritto vive nel processo e, anzi, da questo nasce'¹⁵² – per la quale la dimensione processuale è condizione di pensabilità dello stesso diritto, il diritto processuale non ha carattere meramente 'aggettivo', 'accidentale', 'di contorno',¹⁵³ ma si colloca al culmine della realizzazione della giustizia voluta da Dio come del tutto confacente alla dignità della sua creatura. Dunque, riscoprendo il ruolo centrale del processo per la comprensione dell'ineliminabile *indoles iuridica* avvinta inestricabilmente all'*ipsa natura socialis*

¹⁴⁹ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, «L'Osservatore Romano», 5 giugno 2016, p. 8.

¹⁵⁰ Cfr. ID., Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *“Vos estis lux mundi”*, 7 maggio 2019, «L'Osservatore Romano», 10 maggio 2019, p. 10.

¹⁵¹ J. I. ARRIETA, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, consultabile sulla pagina web del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (www.delegumtextibus.va) (in seguito pubblicato col titolo *Praesentatio apud Sala Stampa Sanctae Sedis Litterarum Apostolicarum Motu Proprio «Vos estis lux mundi», ab Exc.mo Domino I. I. ARRIETA conscripta*, «Communicationes» LI/1 (2019), pp. 134-139: la citazione è a p. 134). Aderiscono a questa ricostruzione R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, «Ius canonicum» LIX (2019), p. 833 ss.; G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio “Vos estis lux mundi”*, «Ius Ecclesiae» XXXII (2020), p. 244 ss. Sul *Motu Proprio Come una madre amorevole* rinvio, per tutti, al saggio acutissimo di J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio Come una madre amorevole*, Seminario de profesores, 16 de marzo de 2017, all'indirizzo internet <http://hdl.handle.net/10171/52358>.

¹⁵² Cfr., per tutti, J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., p. 509, ove, alla nota 3, ulteriori riferimenti bibliografici.

¹⁵³ Cfr. ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 71.

Ecclesiae,¹⁵⁴ la sua connaturata ecclesialità e comunionalità, oltre che pastorale, non possono essere in alcun modo messe in dubbio.¹⁵⁵ Non intendendo, pertanto, il processo quale soffocante intimità imperiosa di osservanza di procedure, regole, al fondo cavilli da tecnocrati – addirittura ‘apologetici, narcisistici se non riecheggianti il ciceroniano *pro domo mea*’¹⁵⁶ –, e neppure quale contrapposizione e conflitto con vincitori e vinti:¹⁵⁷ ciò che sarebbe surrogato, manipolazione e contraffazione del medesimo. Ma traguardando il processo quale intramontabile tensione umana e cristiana al ripristino dell’oggettività, della concretezza, della razionalità del giusto: solo se esso è appreso in questa sua elementare ma insieme altissima accezione si possono decifrare appieno oltre trent’anni di ricerca scientifica appassionata, generosa e profondamente libera,¹⁵⁸ nonché di fervorosa ‘sponsorizzazione’ dello studio del diritto processuale canonico da parte di Joaquín Llobell.¹⁵⁹ Non quindi – almeno prima dei cieli nuovi della cristiana parusia – ‘nella Chiesa meno processi ci sono meglio è’, ma piuttosto ‘più giustizia c’è nella Chiesa, meglio è’, come egli stesso ama ripetere.¹⁶⁰ Il processo non va ipostatizzato o sublimato assiomaticamente in sé, ma quale canale e tramite maieutico per profferire un giudizio giusto perché vero, sul quale ultimo, invece, quale intangibile diritto-dovere dei fedeli e dei pastori, non si può in alcun modo abbassare la guardia: quasi anagrammando non le lettere ma le parole del titolo di questo contributo, solo un giudizio penale giusto tutela i diritti dei fedeli.

Rinviando perciò, in conclusione, per disamine più minute sulle novità normative del 2021 a successive perlustrazioni, occorre però sin d’ora confi-

¹⁵⁴ Cfr. ID., *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 133 ss.

¹⁵⁵ Cfr., fra i molti saggi, ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell’essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., pp. 267-300; ID., *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., pp. 507-522.

¹⁵⁶ Sono espressioni dello stesso ID., *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 132.

¹⁵⁷ Cfr. ivi, p. 134 ss.

¹⁵⁸ L’Autore ha sempre sostenuto che si debba superare «l’atteggiamento “liberal” (o “laico” nell’uso italiano) [...] proclive a negare che i giuristi, i quali vogliono essere fedeli al magistero ecclesiastico, abbiano la libertà di impegnarsi, senza compromessi, nella ricerca dei mezzi teoretici e pratici per costruire un ordinamento ecclesiale sempre più evoluto, perfetto e, quindi, giusto»: J. LLOBELL, *L’efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell’ordinamento canonico*, cit., p. 265.

¹⁵⁹ Cfr. in particolare le vivacissime pagine iniziali dello studio di ID., *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., p. 507 ss. In numerosi saggi, poi, l’Autore enuncia il proposito di «rendere comprensibile il personale “entusiasmo” per lo studio e l’applicazione del diritto processuale nella Chiesa»: ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell’essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., p. 268.

¹⁶⁰ Cfr., per tutti, ID., *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., p. 517; ID., *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, cit., p. 79.

dare ardentemente che, in quest'effervescente ma delicatissima età ecclesiale fremente *de iure condendo*, le ammonizioni di Joaquín Llobell siano state e siano ancora seguite ed i semi da lui gettati possano alfine germogliare frutti di inesauribile bontà: in modo che, in attuazione delle forti parole di Gesù secondo le quali «Con la misura con cui giudicate, sarete giudicati» (Mt 7,2), finalmente le finora assai disgregate e sparpagliate membra delle procedure per addivenire a un giudizio, segnatamente a un giudizio penale, possano essere alfine ricomposte entro una cornice organica e coesa¹⁶¹ per poter provvedere alla tutela dei diritti nella Chiesa in quella maniera esemplare che la sua stessa missione, *ad intra* e *ad extra*, le impone.

BIBLIOGRAFIA

- Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di Davide Cito, Milano, Giuffrè, 2005.
- L'attività della Santa Sede nel 2010. Pubblicazione non ufficiale*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
- ARRIETA JUAN IGNACIO, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, «La civiltà cattolica» CLXI (2010) IV, pp. 430-440.
- IDEM, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, consultabile online all'indirizzo www.delegumtextibus.va (e in *Praesentatio apud Sala Stampa Sanctae Sedis Litterarum Apostolicarum Motu Proprio «Vos estis lux mundi»*, ab Exc.mo Domino IOANNE IGNATIO ARRIETA conscripta, «Communicationes» LI/1 (2019), pp. 134-139.
- BAURA EDUARDO, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, «Ius Ecclesiae» XXIV (2012), pp. 705-717.
- BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota romana*, 21 gennaio 2012, «Acta Apostolicae Sedis», CIV (2012), pp. 103-107.
- BONI GERALDINA, *Il diritto del fedele al giudizio (can. 221, § 1 C.I.C.): verità e salus animarum*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, Parte prima: i principi, a cura di Piero Antonio Bonnet, Carlo Gullo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007, pp. 79-184.
- EADEM, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, Mucchi, 2021 (volume open access consultabile all'indirizzo www.mucchieditore.it/images/Extra/Boni---Anima2-open-access.pdf).
- CITO DAVIDE, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, «Ius canonicum» LX (2020), pp. 61-88.

¹⁶¹ Anche M. VISIOLI, *L'Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia SS.mi del 6 dicembre 2019*, «Ius Ecclesiae» XXXII (2020), pp. 739-740, sottosegretario della Congregazione per la dottrina della fede, concludeva il suo saggio – prima delle novità legislative del 2021 – auspicando: «una rivisitazione serena di tutta la normativa, così da offrire a quanti devono amministrare la giustizia un quadro di riferimento omogeneo».

- COMOTTI GIUSEPPE, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio "Vos estis lux mundi"*, «Ius Ecclesiae» xxxii (2020), pp. 239-268.
- CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Cor Orans, Istruzione applicativa della Costituzione Apostolica "Vultum Dei quaerere" sulla vita contemplativa femminile*, 1° aprile 2018, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2018 (e in «Acta Apostolicae Sedis» cx [2018], pp. 814-864).
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, «L'Osservatore Romano», 7 luglio 2020, pp. 7-10.
- DEL POZZO MASSIMO, *Il giusto processo e l'ecosistema processuale nel pensiero di Joaquín Llobell*, in questa Rivista.
- FARNÓS JORDI BERTOMEU, *La praxis de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresión de un "cambio de mentalidad"*, «Ius canonicum» LX (2020), pp. 31-60.
- FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, «L'Osservatore Romano», 5 giugno 2016, p. 8.
- IDEM, *Discorso ai membri della Pontificia Commissione per la tutela dei minori*, 21 settembre 2017, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va.
- IDEM, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *"Vos estis lux mundi"*, 7 maggio 2019, «L'Osservatore Romano», 10 maggio 2019, p. 10.
- IDEM, *Udienza ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per la dottrina della fede*, 30 gennaio 2020, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va.
- IDEM, *Constitutio Apostolica Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur*, 23 maggio 2021, «L'Osservatore Romano», 1° giugno 2021, pp. 2-3.
- GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 18 gennaio 1990, «Acta Apostolicae Sedis» LXXXII (1990), pp. 872-877.
- LADARIA LUIS FRANCISCO, *Un testo che sarà aggiornato con il contributo delle Chiese del mondo*, «L'Osservatore Romano», 17 luglio 2020, p. 1.
- LLOBELL JOAQUÍN, *Avvocati e procuratori nel processo canonico di nullità matrimoniale*, «Apollinaris» LXI (1988), pp. 779-806.
- IDEM, *Lo «ius postulandi» e i patroni*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1988, pp. 185-202.
- IDEM, *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di Piero Antonio Bonnet, Carlo Gullo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994², pp. 439-478.
- IDEM, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, «Il diritto ecclesiastico» CVII (1996), I, pp. 125-143.
- IDEM, *Note epistemologiche sul processo canonico*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di Rinaldo Bertolino, Sandro Gherro, Gaetano Lo Castro, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 274-291.
- IDEM, *Processo canonico ordinario*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, xv, Torino, UTET, 1997, pp. 15-37.
- IDEM, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, pp. 47-84.

- IDEM, *Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la dottrina della fede in materia penale*, «Ius Ecclesiae» IX (1997), pp. 289-301.
- IDEM, *Verità e giudicato. La riformulazione del concetto di appello canonico*, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, pp. 19-58.
- IDEM, *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, «Fidelium iura» VIII (1998), pp. 227-267.
- IDEM, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di Carlos J. Errázuriz M., Luis Navarro, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 269-300.
- IDEM, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di Javier Canosa, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 501-546.
- IDEM, *Le parti, la capacità processuale e i patroni nell'ordinamento canonico*, «Ius Ecclesiae» XII (2000), pp. 69-97.
- IDEM, *I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati*, «Ius Ecclesiae» XIII (2001), pp. 71-91.
- IDEM, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di Davide Cito, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 63-143.
- IDEM, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di James J. Conn, Luigi Sabbarese, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2005, pp. 507-522.
- IDEM, *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di Eduardo Baura, Javier Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 211-273.
- IDEM, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*, «Ius Ecclesiae» XIX (2007), pp. 55-75.
- IDEM, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, «Archivio giuridico Filippo Serafini» CCXXXII (2012), Prima parte, pp. 165-224; Seconda parte, pp. 293-357.
- IDEM, *Brevi cenni prodromici sull'"amministrativizzazione" del processo penale canonico*, in *Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantésimo di sacerdozio*, a cura di Marek Jędraszewsky, Jan Słowiński, Poznań, Ed. Arcidiocesi di Poznań et alii, 2013, pp. 214-220.
- IDEM, *Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale*, «Ius Ecclesiae» XXV (2013), pp. 641-662.
- IDEM, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, «Ius Ecclesiae» XXVII (2015), pp. 192-213.
- IDEM, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, in *Ius et matrimonium. Temi di diritto*

- matrimoniale e processuale canonico*, a cura di Héctor Franceschi, Miguel Ángel Ortiz, Roma, EDUSC, 2015, pp. 75-108.
- IDEM, *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex" e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di Héctor Franceschi, Miguel Ángel Ortiz, Roma, EDUSC, 2017, pp. 25-64.
- IDEM, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, nella Rivista telematica «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 14 (2019), pp. 1-62.
- MIRAS JORGE, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio Come una madre amorevole*, Seminario de profesores, 16 de marzo de 2017, consultabile online all'indirizzo <http://hdl.handle.net/10171/52358>.
- MONTINI G. PAOLO, *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, «Periodica» CVII (2018), pp. 37-72.
- PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 1978, «Acta Apostolicae Sedis» LXX (1978), pp. 181-186.
- RATZINGER JOSEPH, *Lectio doctoralis*, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 1-114.
- «Rescriptum ex audientia SS.mi» sulla istituzione di un Collegio, all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i delicta graviora, 3 novembre 2014, «Acta Apostolicae Sedis» CVI (2014), pp. 885-886.
- Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato PIETRO PAROLIN e dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede LUIS FRANCISCO LADARIA e datato 3 dicembre 2019, «L'Osservatore Romano», 18 dicembre 2019, p. 4.
- Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato PIETRO PAROLIN e datato 6 dicembre 2019, «L'Osservatore Romano», 18 dicembre 2019, p. 5.
- RODRÍGUEZ-OCAÑA RAFAEL, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, «Ius canonicum» LIX (2019), pp. 825-884.
- SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, «Communicationes» I (1969), pp. 77-85.
- TORNIELLI ANDREA, *A colloquio con l'arcivescovo GIACOMO MORANDI segretario del dicastero. Un manuale per i vescovi e i superiori religiosi*, «L'Osservatore Romano», 17 luglio 2020, p. 10.
- VISIOLI MATTEO, *Confidenzialità e segreto pontificio*, «Periodica» CIX (2020), pp. 447-491.
- IDEM, *L'Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia SS.mi del 6 dicembre 2019*, «Ius Ecclesiae» XXXII (2020), pp. 721-740.